



## IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Avv. Bruno De Carolis	Presidente
Prof. Avv. Pietro Sirena	Membro designato dalla Banca d'Italia
Dott.ssa Claudia Rossi	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Avv. Michele Maccarone	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
Prof.ssa Avv. Maddalena Rabitti	Membro designato da C.N.C.U.

nella seduta del 11/07/2013, dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

### Fatto

La controversia attiene alle spese e competenze addebitate su un conto corrente non movimentato da oltre dodici mesi avente saldo inferiore a 500.000 lire.

Il 7.12.2012 la banca convenuta segnalava al ricorrente lo sconfinamento, per un importo di € 35,62, del conto corrente. Il cliente sporgeva immediatamente reclamo sottolineando che l'ultima operazione disposta di propria iniziativa risaliva al 30.5.2007 e che al 31.12.2009 il saldo del conto era sceso al disotto del limite di 500.000 lire. Sosteneva pertanto che a partire da tale data la banca avrebbe dovuto cessare di contabilizzare sul conto ogni sorta di spese o interessi in virtù della legge n. 154 del 1992 e pretendeva lo storno di tutti i movimenti per interessi (attivi e passivi) e spese contabilizzati sul proprio conto a decorrere dal 1.1.2010, che avrebbero comportato il riaccredito -alla data del 8.12.2012- di un controvalore netto di 207,65 euro.

Il 16.1.2013 la banca convenuta rifiutava la richiesta riferendo che in due occasioni -il 20.5.2011 e il 12.9.2012 - essa stessa aveva effettuato due



movimenti connessi ad operazioni societarie su titoli azionari detenuti dal cliente in portafoglio (per un controvalore rispettivamente pari a 0,20 e 1,17 euro). Sicché la banca assumeva che il conto fosse rimasto sempre attivo e correttamente movimentato con i periodici addebiti (ed accrediti) degli interessi e delle spese.

Il cliente, insoddisfatto della risposta, ha rinnovato la propria richiesta con il presente ricorso del 1.2.2013.

Nelle controdeduzioni presentate all'ABF il 18.3.2013 l'intermediario convenuto chiede che il ricorso venga respinto ribadendo le argomentazioni già esposte nella precedente nota del 16.1.2013. La banca sostiene altresì che la legge 154 del 17.2.1992, invocata dal ricorrente, non sarebbe pertinente alla fattispecie.

Il ricorrente replica ribadendo che le movimentazioni citate dalla banca non sono avvenute di sua iniziativa e richiama puntualmente il contenuto del protocollo d'intesa siglato tra l'Associazione bancaria italiana e le Associazioni dei consumatori –contenuto nella Circolare ABI LG/000906 Roma, 25 febbraio 2005- con particolare riguardo all'art. 10, delle Condizioni generali ABI sul rapporto banca-cliente, Sez. I, "Conto Corrente bancario – conto non movimentato", laddove è stabilito:

*"1. Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore ad euro 258,22, la banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare spese di gestione del conto corrente e di inviare l'estratto conto.*

*2. Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell'anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la Banca effettua d'iniziativa (quali, ad esempio, l'accredito di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative".*

## **Diritto**

Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

Risulta pacifico e incontestato tra le parti che il saldo del conto del ricorrente fosse sceso al 31.12.2009 ad € 257,16 e che ogni ulteriore movimentazione del conto sia avvenuta per esclusiva iniziativa della banca o di terzi.



Quanto al quadro normativo in materia si osserva che la L. 154 del 17 febbraio 1992, recante “*Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari*”, invocata dal ricorrente, non era più in vigore nel periodo al quale si riferiscono i fatti di causa, in quanto a suo tempo confluita nel Testo unico bancario (D. Lgs n. 385/1993). La legge vigente non dispone, contrariamente a quanto apparentemente assunto dal ricorrente, il blocco degli interessi e delle spese sui conti aventi un saldo inferiore alle cinquecentomila lire e non movimentati da oltre un anno. Tale previsione è viceversa contemplata nel protocollo d’intesa tra ABI ed associazioni dei consumatori, siglato nel 2005, e correttamente citato dal ricorrente, contenente le condizioni generali sui conti correnti, che, ad avviso di questo Collegio, può essere considerato quale fonte interpretativa per gli obblighi di buona fede nell’esecuzione del contratto (art. 1375 cod. civ.) posti a carico delle parti (cfr. decisioni ABF nn. 2708/2011, 108/2012 e 4276/2012).

Va in particolare osservato che il citato protocollo esclude dal novero dei “movimenti” atti a qualificare come “attivo” il rapporto con il cliente le disposizioni impartite da terzi o le operazioni effettuate dalla banca d’iniziativa: operazioni, queste, che potrebbero definirsi “automatiche” in quanto esulano da una utilizzazione “attiva” del conto da parte del correntista, il quale manifesterebbe nei fatti un ininterrotto e prolungato (almeno un anno) disinteresse verso l’attività compiuta sul proprio conto.

Nella fattispecie all’esame del Collegio risulta dalle evidenze in atti che le due operazioni contestate dall’intermediario -e che, a suo dire, rientrerebbero nell’ordinaria operatività del conto corrente il quale non potrebbe, secondo tale orientamento, essere considerato inattivo- recano la descrizione “Compravendita titoli”. La prima operazione è del 16.5.2011 per un importo di euro 0,20; la seconda operazione è del 12.9.2012 per un importo di euro 1,17. A fronte delle suddette operazioni, la banca ha inviato al cliente in modo “standardizzato” messaggi di posta elettronica con cui veniva comunicata l’effettuazione dell’operazione e la data di efficacia. Dalla documentazione emerge chiaramente che le due annotazioni contabili si riferiscono ad operazioni di “Raggruppamento di azioni” avvenute automaticamente, senza una specifica pregressa richiesta o “attività” da parte del cliente. Sicché le suddette operazioni contestate hanno caratteristiche tali da non consentire di per sé, a norma del citato protocollo



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

d'intesa, di considerare all'epoca attivo il rapporto intercorso tra l'intermediario e il ricorrente.

Avuto presente che dalla documentazione in atti non risulta siano intervenute altre movimentazioni ad esclusione di quelle disposte di iniziativa della banca per la contabilizzazione di interessi o spese, la richiesta avanzata dal ricorrente di storno delle movimentazioni disposte di iniziativa della banca a partire dal 1.1.2010, data alla quale il saldo del conto era sceso al disotto di € 258,22 appare a questo Collegio del tutto legittima.

La banca dovrà pertanto rideterminare il saldo del conto del cliente stornando gli interessi e le spese contabilizzate a partire dal 1.1.2010.

**P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS